

Creazione impresa

Microcredito a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio turismo e terziario

SOGGETTI BENEFICIARI

Le **Micro e Piccole Imprese (MPI)** e i **liberi professionisti**, costituite da due anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione

Imprese giovanili

Imprese femminili

Destinatari di ammortizzatori sociali

Persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione della domanda, che costituiranno una **Micro o Piccola Impresa (MPI)** o un'attività di **libero professionista**

Imprese giovanili

Imprese femminili

Destinatari di ammortizzatori sociali

DEFINIZIONE IMPRESE BENEFICIARIE

Micro impresa

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

Piccola impresa

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Liberi professionisti

Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

Impresa giovanile

- a) Imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci che detengono almeno il 50% del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale non deve essere superiore a 40 anni al momento della costituzione.

Impresa femminile

- a) in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non è preclusiva all'accesso all'agevolazione

Destinatari di ammortizzatori sociali

Sono soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 36 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa in possesso:

- a) In caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

ATTIVITA' AMMESSE

Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

B – Estrazione di minerali da cave e miniere

C – Attività manifatturiere

D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F – Costruzioni

G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1

H – Trasporto e magazzinaggio

I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J – Servizi di informazione e comunicazione

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche


N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52

Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1

R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96



CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

Il valore totale del progetto di investimento non può essere inferiore a € 8.000,00 e superiore a € 35.000,00. I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino all'importo massimo fermo restando l'obbligo di rendicontare l'intero valore dell'investimento.

L'agevolazione viene concessa nella forma del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a € 24.500,00.

L'erogazione, su richiesta del beneficiario, può avvenire a saldo oppure a titolo di anticipo o a stato di avanzamento pari a 40% del finanziamento concesso.

La durata del finanziamento è di 7 anni (di cui 18 mesi di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.

Il rimborso avviene in rate trimestrali posticipate costanti. Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento.



SPESE AMMISSIBILI

- Spese per investimenti:
 - beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all'attività di impresa, opere murarie connesse all'investimento, quest'ultime nel limite del 50% delle stesse;
 - beni immateriali: attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetti, licenze (esclusa l'autorizzazione a svolgere l'attività), know how o altre forme di proprietà intellettuale.
- Spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione, spese generali (utenze e affitto), scorte.

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Termine iniziale

- La data di avvio del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.
- Comunque sia sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.

Termine finale

Il progetto di investimento dovrà concludersi entro 9 mesi dalla data di comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione. Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza motivata una sola volta e per un massimo di 2 mesi.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In particolare i costi ammissibili del presente microcredito possono essere cumulati:

- con altri aiuti di stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- con altri aiuti di stato, in relazione agli stessi costi ammissibili unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione

Gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014